Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3262

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2012

Istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio di Taranto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – È a voi tutti noto che la Puglia, pur con le sue straordinarie potenzialità di sviluppo costituite da risorse umane, intellettuali, climatiche e ambientali e dai suoi beni culturali e paesaggistici, presenta ancor oggi dati allarmanti sul piano economico, sociale e occupazionale.

Ne consegue, da un lato, che il flusso di emigrazione verso il Nord, prevalentemente di giovani diplomati e laureati, è pressoché uguale per intensità a quello degli anni Cinquanta e, dall'altro lato, che esiste una maggiore capacità della criminalità organizzata di svilupparsi facendo sempre nuovi arruolamenti.

In questa generale condizione di sottosviluppo, esistono aree territoriali, quali per esempio quelle collocate nella provincia di Taranto e soprattutto nella stessa città, che si trovano in uno stato ormai preoccupante di degrado e di abbandono, che rischia di essere senza ritorno. Ciò si deve soprattutto alla mancanza di infrastrutture e di servizi primari.

La crisi economica contemporanea è da ritenersi la più lunga dal dopoguerra, come si evince da un rapporto relativo al biennio 2010-2011, redatto dal Centro studi della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Taranto, sulla base dei dati forniti dal Centro studi di Unioncamere. Il testo sottolinea lo *status* economico del territorio tarantino. Consultando il rapporto, alla voce ISTAT, per quel che concerne le rilevazioni sulla fonte lavoro, si denota una continuità nelle *performance* negative rispetto agli altri anni: nella provincia di Taranto si è passati da 179.000 unità occupate nell'anno 2008 alle 166.100 unità del 2010. In netta diminuzione gli occupati industriali: da 44.900 a 39.900. In una statistica offerta dall'ufficio della Confindustria leggiamo che, nel settore agricolo, nel 2011 si sono iscritte 288 attività, registrate 11.292, cessate 736 attività. Nel settore delle attività manifatturiere abbiamo l'iscrizione di 67 attività, la registrazione di 3.413 e la cessazione di 126 attività. Nel settore delle attività immobiliari abbiamo l'iscrizione di 4 attività, la registrazione di 565 e la cessazione di 26. Nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese abbiamo 52 iscrizioni e 67 cessazioni. Dati allarmanti destinati ad acuirsi sempre più, considerato il negativo *trend* economico d'inizio anno.

Taranto e provincia, quindi, sono in una condizione di estrema sofferenza occupazionale, in un contesto nel quale le potenziali alternative all'attuale assetto produttivo (porto, turismo, produzioni alternative) stentano a decollare, anche e soprattutto per precise scelte governative che impediscono lo sblocco dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS).

Per queste ragioni, la provincia di Taranto viene segnata da un'elevata dispersione scolastica, da gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata e da un forte tasso di disoccupazione.

C'è da precisare che da diversi anni la provincia di Taranto è stata coinvolta in svariati programmi e progetti fortemente innovativi (per esempio le diverse e articolate misure del programma operativo regionale (POR) 2007-2013, i Progetti integrati territoriali (PIT) per il perseguimento di un nuovo modello di sviluppo dell'area incentrato sulla qualificazione dei trasporti e la crescita della specializzazione ed integrazione logistica).

Tali strumenti, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rilanciare l'occupazione e l'intera economia nei cosiddetti «ter-

ritori svantaggiati e sottoutilizzati», contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Negli ultimi quindici anni, centinaia di milioni di euro sono stati spesi dalla regione, dallo Stato e dall'Unione europea per aiutare e potenziare l'occupazione, le infrastrutture e il tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) locali. In realtà, solo una parte di tali ingenti risorse ha prodotto occupazione stabile e dato vita a un tessuto imprenditoriale moderno in grado di vincere la sfida della competitività.

È necessario, quindi, moltiplicare gli sforzi per una piena affermazione dello sviluppo e della legalità in un territorio che si è accertato essere inquinato e condizionato dalla presenza malavitosa nei gangli vitali del sistema economico e delle istituzioni. Uno dei primi passi in tal senso è il contrasto dell'economia sommersa, per meglio qualificare il sistema produttivo, rendere più moderno e giusto il sistema fiscale ed effettivo il sistema di protezione sociale.

L'obiettivo da raggiungere per consentire alla città di Taranto di uscire dalla grave crisi strutturale è quello di ridurre il divario tra prodotto interno lordo (PIL) reale e potenziale.

La quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della Commissione europea (2010) pone l'accento sugli squilibri presenti tra le maggiori aree metropolitane e il resto delle regioni dell'Unione europea (il cosiddetto «pentagono europeo») e sulla dicotomia tra la crescente congestione, l'inquinamento, la forte presenza di criminalità, nonché la persistenza di sacche di povertà, esclusione e segregazione, da un lato, e la capacita del territorio di creare sviluppo, dall'altro.

Il concetto di coesione territoriale non deve intendersi solo come fattore economico e sociale, ma deve essere indissolubilmente collegato ai problemi della sostenibilità, della sicurezza: «La coesione territoriale può essere, cioè, vista come la dimensione territoriale della sostenibilità».

Partendo da queste premesse e considerando che i fattori di tipo sociale, come sicurezza e assenza di criminalità, fanno parte di quegli elementi che favoriscono la creazione delle condizioni prioritarie dello sviluppo, va sottolineato come il territorio potrebbe ottenere benefici estensibili anche alle province limitrofe.

Il percorso di rinnovamento avviato deve essere rafforzato alla luce delle tante azioni poste in essere dalle forze dell'ordine, che fanno sperare in un territorio in cui legalità e sviluppo diventino parte di un binomio inscindibile.

Nel presente disegno di legge si riprendono i contenuti introdotti con la sperimentazione della figura del *tutor antiracket,* strumento varato dal Viminale nel 2007, per aiutare le aziende a crescere e a prosperare in territori «difficili» dal punto di vista della pressante e minacciosa richiesta di «pizzo». Tra le città indicate come beneficiarie del provvedimento, era presente anche la città di Taranto, che avrebbe dovuto essere sede di una delle zone franche urbane (ZFU) individuate nel territorio nazionale. La ZFU accolta dalle istituzioni locali e dai cittadini come una risposta forte dello Stato alla criminalità organizzata, purtroppo è stata definanziata dal successivo Governo, frustrando le aspettative di quanti avevano creduto in tale strumento come opportunità di riscatto e di sviluppo.

Altro capitolo che merita un richiamo è il fenomeno invasivo dell'usura, che condiziona il livello di sviluppo del territorio e trova il suo *habitat* favorevole in quella realtà, come il Mezzogiorno, dove maggiore è il razionamento del credito alle imprese. Taranto risulta tra le undici province dove maggiore è il rischio di usura, in uno scenario dominato dalle province della Campania, della Sicilia e della Puglia.

Il territorio inteso come luogo di coesione economica e sociale non può escludere e non tenere conto di elementi essenziali dei fattori di sviluppo locale, come infrastrutture, emer-

sione del sommerso, sicurezza, credito, fonti dell'Unione europea, *marketing* territoriale. Si tratta di elementi che nel territorio in questione sono stati caratterizzati da una cattiva gestione della programmazione negoziata e dall'assenza di programmazione organica e omogenea in grado di porre le condizioni per uno sviluppo delle PMI e comunque in grado di generare il rilancio di iniziative imprenditoriali valide.

Per le ragioni esposte si ritiene opportuno avanzare una proposta sperimentale per la realizzazione di una zona franca non solo per lo sviluppo ma anche per la legalità: una zona sicura, un'area protetta da ogni fenomeno malavitoso o delinquenziale che, con il concorso delle istituzioni, salvaguardi gli investimenti, dia certezza alle imprese, realizzi un costante controllo delle attività, fornisca corsie preferenziali per l'apertura di nuove imprese e sia in grado di fornire servizi attraverso uno sportello unico, in tempi certi e reali. Il presente disegno di legge costituisce, per tutto il territorio di Taranto un mezzo idoneo per risolvere ataviche situazioni di crisi.

L'idea della zona franca, oltre a esaltare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate (sportello impresa), si accompagna a un rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine, mirata ad aiutare il territorio attraverso la concreta applicazione delle misure previste dal programma operativo nazionale per la sicurezza nel Sud. Aree in cui sia possibile dare il massimo della sicurezza alle imprese insediate e ai lavoratori devono essere comunque sperimentate; chiedere al governo regionale e al Governo nazionale di investire su una zona franca per lo sviluppo e la legalità consente di uscire dallo stato di perenne emergenza, superando le difficoltà economiche e sociali.

Preme sottolineare come la proposta dell'istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità non si ponga in contrapposizione o in sovrapposizione con altre già eventualmente avanzate. L'obiettivo è, invece, quello di sollecitare le istituzioni a investire su un progetto capace di attrarre nuove iniziative produttive e nuovi investimenti sul territorio, stante, tra l'altro, il concorso delle istituzioni locali, provinciali e regionali e delle associazioni di categoria. Si vuole sperimentare, nell'area individuata, la necessità di approntare strumenti straordinari che lo Stato, in concorso con la regione, deve porre in essere per innescare meccanismi di sviluppo economico e di ordine sociale.

L'obiettivo è quello di creare le condizioni per una rinascita sociale e culturale, che offra un'opportunità alle imprese locali che vogliono crescere e alle PMI provenienti da altri territori, che intendono delocalizzare le proprie iniziative, agendo in condizioni di sicurezza e con adeguate infrastrutture. L'iniziativa intende promuovere una riflessione sullo sviluppo del sistema territoriale che conduca alla presentazione di una proposta condivisa dal governo regionale e dal Governo nazionale, in grado di definire un modello che tenga conto anche dei piccoli e medi territori rurali.

Si ritiene che il Governo nazionale debba riaprire il confronto su questo tema con la Commissione europea, formulando proprie proposte operative e sostenendo le ragioni di una fiscalità differenziata per la promozione dello sviluppo di Taranto, città che rappresenta una risorsa strategica per l'intera regione, soprattutto nei settori dell'industria, dell'agroindustria, della logistica, del turismo rurale e dei servizi, anche se a oggi risultano essere largamente sottoutilizzati.

Si prevede inoltre una fiscalità di vantaggio per le imprese che intendono investire nella zona franca, a condizione che siano positivamente verificati l'impatto occupazionale, la modernità delle tecnologie, la tutela ambientale e la durata dell'investimento. Si ritiene che un intervento di natura fiscale debba poter disporre di una durata congrua, tale da rendere evidente il vantaggio per queste aree.

Con questa iniziativa si vogliono raggiungere le migliori condizioni per lo sviluppo del mercato interno nell'ambito dei traffici internazionali, rispettando le esigenze di carattere locale, stimolando la costituzione di sedi di favorevole mercato, avvicinando i grandi centri di offerta e di consumo e incentivando, nel contempo, le attività di trasformazione. Tutto ciò, ovviamente, mediante realizzazioni previamente valutate in base alle caratteristiche socio-economiche delle zone interessate. A tale proposito si deve anche tenere conto che a partire dal 2007 si è avviato il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, con l'unificazione programmatica degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e dalla politica nazionale per le aree sottoutilizzate, ed è entrata in vigore la nuova disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

Com'è noto, gli aiuti di Stato a finalità regionale (sia di natura finanziaria ossia fiscale) possono determinare distorsioni nella concorrenza e, per questo, in linea di principio, sono incompatibili (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), tranne nel caso in cui non siano diretti al soddisfacimento di interessi generali ritenuti superiori e rilevanti già in seno all'Unione europea (regolamento di esenzione per categoria: aiuti ad occupazione, formazione, PMI e *de minimis*).

Nel caso di aiuti regionali destinati a determinate aree geografiche in ragione del mancato sviluppo economico o del basso livello di occupazione o del tenore di vita, il giudizio di compatibilità della Commissione europea si è incentrato, in particolare, sul grado di efficacia dei benefici rispetto al soddisfacimento dell'interesse generale della coesione economica e sociale nell'ambito dell'Unione europea. Secondo questa interpretazione, l'aiuto, per essere giudicato lecito e compatibile, deve essere:

1) proporzionato rispetto al fine che intende raggiungere;

2) decrescente nel tempo;

3) capace di produrre effetti duraturi anche dopo la sua cessazione.

Si tratta, quindi, di coinvolgere lo Stato e la regione Puglia in un percorso che, diversamente da quanto finora fatto, coniughi sviluppo e legalità in un binomio imprescindibile per le sorti di una popolazione che vuole riscattarsi dal sottosviluppo e dalla sottocultura.

Dunque, più che atti di solidarietà, si chiedono atti di coraggio e di lungimiranza nell'investire nelle aree di Taranto e provincia come precondizione alla crescita generale dell'intera regione.

Il presente disegno di legge, in linea con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, nelle sue linee essenziali, risponde alle tipiche finalità di natura economica che una legge sulle zone franche si prefigge e vuole contribuire fortemente a colmare il divario socio-economico che il territorio di Taranto presenta rispetto alle zone più ricche della Puglia, ma soprattutto vuole dare uno stimolo alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio di questo territorio.

A tale strumento si è fatto ricorso in ambito internazionale per affrontare e per risolvere i gravi problemi delle aree sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse dei Paesi occidentali. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti: aumento dell'occupazione; condizioni favorevoli per investimenti in nuove tecnologie; creazione di nuove industrie, salvaguardando nello stesso tempo le industrie locali che già operano sul mercato interno; qualificazione dei lavoratori locali e utilizzazione di materie prime e di prodotti locali. Tutto questo in linea con il Trattato dell'Unione europea che istituisce e consente la creazione nell'ambito dell'Unione di zone franche.

Spostare l'asse dello sviluppo nel Meridione d'Italia, nella regione Puglia e in parti-

colare nella città di Taranto, utilizzando tutti gli strumenti posti nella disponibilità per lo sviluppo dell'Unione europea, creare un collegamento con i Paesi dell'area del Mediterraneo, per una rilevanza economica internazionale del territorio pugliese, significa guardare allo sviluppo e credere che l'imprenditoria locale, quella del Nord Italia e dei Paesi dell'Europa, possa essere attratta a investire in tale territorio.

Le eventuali remore al presente disegno di legge da parte dell'Unione europea, per motivi che riguardano la generalità dei tributi, per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'esecutivo dell'Unione europea, sono superabili tenendo conto, intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea e per i quali la Commissione europea non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi dell'Unione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio di Taranto)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella città di Taranto.

2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca fino al termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Requisiti delle imprese e piano per la tutela della legalità nella zona franca)

1. Le imprese sono autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il quale stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

3. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte delIa criminalità organizzata all'interno delIa zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.

4. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, e di assistere le stesse, nomina un *tutor* antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.

5. È fatto obbligo alle imprese operanti all'interno della zona franca, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.

6. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto:

a) svolgere gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché installare appositi apparati di radioallarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Programma operativo nazio-

nale «Sicurezza per lo sviluppo» obiettivo Convergenza 2007-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente delIa Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni pubblici.

7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.

8. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio del comune di Taranto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

9. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, registri e altri documenti commerciali.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono fi-

nalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto e delle istituzioni.

2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

3. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari alla percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta e usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 2. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e di promuovere interventi a finalità ambientale.

5. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

6. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.

7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

Art. 4.

(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca)

1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Taranto, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

2. Il consorzio esercita le funzioni di sportello unico per le imprese insediate nell'area della zona franca.

3. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un piano triennale strategico economico della zona franca. Il piano proposto dal consorzio è approvato dalla regione Puglia. Sulla base di un accordo di programma quadro tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, provvede all'adozione del piano.

4. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio, nonché per la vigilanza, si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici nonché alla redazione e alla gestione

dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

6. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.

7. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denunci l'estorsione o quando a questi sia impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefici di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, determinato in 300 milioni di euro per l'anno 2012, in 200 milioni di euro per l'anno 2013, in 130 milioni di euro per l'anno 2014 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per gli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 30-*bis,* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera *b),* le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera *c),* le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera *d),* le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera *e),* le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00